

Dott. ANNA DE ROSA

NOTAIO IN ROMA

Via Leonida Rech, 76

Tel. 86890642

Repertorio n° 23533

Raccolta n° 867

Parte

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA

ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIO CULTURALE"

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno tredici del mese di Maggio, in Roma, Via di San Michele n° 22 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Stanza Sindacale, alle ore diciassette.

(Roma, 13 Maggio 1999, ore 17.00)

A richiesta del Signor ORTO Sebastiano nato a Tripoli (Libia) il 3 Maggio 1955 e residente in Roma, Via delle Ortensie n° 10, impiegato, codice fiscale RTO SST 55E03 Z3260, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo del "CENTRO SOCIO CULTURALE" Ministero per i Beni e le Attività Culturali "M.B.A.C.", con sede in Roma, Via San Michele n° 22, codice fiscale 97040340586.

Io sottoscritto dottor Anna DE ROSA, Notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla residenza di Roma, mi sono recata in detto giorno ed in questo luogo, per assistere redigendone verbale, all'assemblea degli associati al suddetto Centro qui convocati con lettera raccomandata recapitata a mano nel posto di lavoro degli iscritti in data 30 (trenta) Aprile 1999 (millenovecentonovantanove) per discutere e deliberare sul se-

guente

ordine del giorno:

- Parte Ordinaria: OMISSIS

- Parte Straordinaria: Approvazione nuovo testo Statuto Sociale sostitutivo di quello attualmente vigente onde adeguarlo alla normativa di cui al D. L.vo n° 368 del 20/10/1998 emanato ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 59/97.

Ivi ho avuto la presenza del predetto Signor Orto Sebastiano come sopra generalizzato e nella suesposta qualità, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale con il mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni.

Quindi, il medesimo, quale Presidente dell'assemblea a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, fa presente che l'Assemblea - Parte Ordinaria e Parte Straordinaria - convocata presso la sede sociale per il giorno 12 (dodici) Maggio 1999 (millenovecentonovantanove) alle ore 8.00 (otto), è andata deserta.

Dà poi atto che l'assemblea, riunita in seconda convocazione nello stesso luogo, il 13 (tredici) Maggio 1999 (millenovecentonovantanove) alle ore 15.00 (quindici) ha esaurito gli argomenti all'ordine del giorno Parte Ordinaria e per la straordinaria - apertura lavori alle ore 17.00 (diciassette) - può iniziare la discussione con la presenza di me Notaio.

Nel richiedermi di redigere il presente verbale, constatata e

fa constatare che, essendo presenti numero 20 (venti) soci iscritti al primo Marzo corrente anno, per un totale di numero 212 (duecentododici) associati, come risulta dal foglio di presenza conservato agli atti sociali, è osservato il disposto dell'art. 10 del vigente Statuto sociale e l'assemblea straordinaria, regolarmente costituita, è atta a deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno.

Nella sua relazione il Presidente illustra i motivi per cui si rende opportuno procedere alla redazione di un nuovo testo di Statuto Sociale.

Tra l'altro e in via principale, prospetta l'utilità di potersi avvalere del disposto di cui all'art. 10, punto 2) del D. L.vo n° 368 del 20 Ottobre 1998 in forza del quale l'atto costitutivo e lo Statuto delle Associazioni, delle Fondazioni e delle Società devono prevedere che in caso di estinzione o di scioglimento i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo.

A tal fine, prosegue il Presidente, ed anche per riformulare la normativa sociale in maniera da renderla più adeguata alle esigenze ed alle necessità operative del Centro, a cura del Comitato Esecutivo, è stato predisposto un nuovo testo di Statuto Sociale portato a conoscenza degli associati.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura del nuovo testo di Statuto, composto di 28 (ventotto) articoli, per gruppi di 7 (sette) alla volta.

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIO CULTURALE"

M.B.C.A

ART. 1 - DENOMINAZIONE - E' costituito in Roma con sede presso il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali in Via di S. Michele, 22 l'Associazione "Centro Socio Culturale" M.B.C.A. ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana.
Il Centro intende avvalersi delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 368 del 20/10/1998 pubblicato nella G.U. n° 250 del 26/10/1998 Istituzione del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997 n° 59.

ART. 2 - SCOPO - Il Centro Socio Culturale M.B.C.A. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale e favorisce e promuove soprattutto tra i dipendenti del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali le seguenti iniziative a carattere:

- CULTURALE E DI PROMOZIONE CULTURALE;
- RICREATIVE;
- SPORTIVO - DILETTANTISTICHE;
- EDITORIALI;
- SOCIALI;

Nella sede del Centro e' vietata ogni attivita' o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta persegua scopi di propaganda politica.

ART. 3 - SOCI - I soci si classificano in tre distinte categorie :

- ORDINARI ;
- AGGREGATI;
- SOSTENTORI

Sono Soci ordinari e partecipano in qualita' di elettorato attivo e passivo, i dipendenti e i pensionati del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.

Sono Soci aggregati i familiari del socio ordinario.

Sono Soci sostenitori coloro che abbiano contribuito finanziariamente o sostenuto attivita' del Centro anche se non dipendenti o pensionati del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.

L'ammissione dei Soci ordinari e aggregati avviene su domanda degli interessati.

Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno in corso al momento in cui la domanda e' accolta.

La qualita' di socio si perde per dimissioni volontarie, per decesso, ovvero per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socio comporta automaticamente la decadenza dalle eventuali cariche sociali ricoperte.

ART. 4 - ORGANI - Sono organi dell'associazione :

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL PRESIDENTE;
- IL VICE PRESIDENTE;
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- IL SEGRETARIO;
- L'ECONOMO.

Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci dell'Associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata :

- a) OGNI QUALVOLTA IL PRESIDENTE LO RITENGA NECESSARIO;
- b) PER DECISIONE DI DUE TERZI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) SU RICHIESTA, INDIRIZZATA AL PRESIDENTE, DI ALMENO DUE TERZI DEI SOCI ORDINARI.

La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai soci, a mezzo raccomandata A.R. o a mano nel posto di lavoro, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati la data, l'ora e il giorno della prima e seconda convocazione, tra le quali devono intercorrere almeno 24 ore.

ART. 6 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione qualora ad essa partecipino il 50% più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti .

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza o impedimento da una persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea.

L'assemblea vota per alzata di mano su proposta del Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 7 - DELEGHE - Nell'assemblea il socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio .

Ogni socio non può presentare più di una delega.

ART. 8 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI - All'assemblea, oltre alla nomina e alla revoca delle cariche sociali, spetta:

In sede ordinaria:

- A) DISCUTERE E DELIBERARE SUI BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO E SULLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- B) FISSARE , SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, LE QUOTE DI AMMISSIONE E I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI;
- C) DELIBERARE SULLE DIRETTIVE D'AORDINE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE;
- D) DELIBERARE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE;
- E) DELIBERARE SULLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E SUI MODI DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO;

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 11 membri eletti dall'assemblea.
I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 10 - COMPITI E ATTRIBUZIONI - Il Consiglio Direttivo :

- A) Elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, L'economista e il Segretario e stabilisce i settori di competenza dei propri membri;
- B) Delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione e ne elabora il programma per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo le iniziative del caso;
- C) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- D) Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- E) Delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti o istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso.

ART. 11 - RIUNIONI - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, possibilmente mensilmente e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera inviata almeno cinque giorni prima.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o via fax almeno due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario le di lui funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

I membri del Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni Consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera ha la facoltà di rendere note quelle decisioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12 - PRESIDENTE - Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. In caso di dimissioni o di revoca per grave inadempimento, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

ART. 13 - COMPITI E ATTRIBUZIONI - Il Presidente ha la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio.

Il Presidente sovrintende alla conduzione e al buon andamento degli affari sociali ed in particolare cura che le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo abbiano la loro attuazione.

ART. 14 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati o revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - COMPITI E ATTRIBUZIONI - Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, pure nominato dall'assemblea, provvede alla convocazione del Collegio stesso. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti :

- A) Il controllo dei libri contabili;
 - B) L'accertamento delle consistenze di cassa e patrimoniale;
 - C) La compilazione della relazione illustrativa sui bilanci preventivo e consuntivo.
- Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un componente da lui delegato, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo nelle quali si discute il bilancio senza il diritto di voto.

ART. 16 - COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO - Il Segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi eletti e dura in carica tre anni. Il Segretario dirige gli Uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli Uffici Pubblici e privati e gli enti che interessano l'attività dell'Associazione.

ART. 17 - UFFICI DI SEGRETERIA - Gli Uffici di Segreteria, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nell'attività dell'Associazione.

ART. 18 - COMPITI E ATTRIBUZIONI DELL'ECONOMO - L'Economo pure nominato all'interno del Consiglio Direttivo e per tutta la durata dello stesso, si occupa della parte amministrativo contabile dell'Associazione. E' autorizzato, unitamente al Presidente e con firma congiunta, ad accedere ed estinguere c/c bancari ed ad effettuare movimenti di capitale per far fronte alle spese dell'Associazione. La firma è disgiunta per prelievi fino ad un massimo di lire 3.000.000. L'Economo tiene aggiornati i libri contabili; riscuote le entrate ordinarie e straordinarie; predisponde i pagamenti e fornisce al Direttivo i dati necessari per la relazione dei bilanci.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO - L'Esercizio Finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo sulla base di quanto predisposto dall'Economo. I bilanci dovranno essere messi a disposizione dei soci quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio e quant'altro prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 20 - PATRIMONIO – Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- A) Dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- B) Da elargizioni e contributi di enti pubblici e privati o persine fisiche destinati a tale scopo;
- C) Dai residui netti di gestione.

ART. 21 -ENTRATE – Le entrate sono costituite da:

- A) Dalle quote di iscrizione e di frequenza;
- B) Dagli utili delle manifestazioni sociali;
- C) Dai proventi di gestione;
- D) Dai versamenti volontari dei soci sostenitori.

ART. 22 – DOVERI DEI SOCI – Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto e ad attenersi alle decisioni prese dagli organi dell'Associazione in conformità dello stesso e delle norme di legge.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non può vantare alcuna pretesa sul patrimonio sociale né al rimborso delle quote versate compresa quella dell'anno in corso in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto associativo.

ART. 23 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – Sulle inosservanze da parte dei soci si pronuncia il Consiglio Direttivo.

L'organo giudicante può decidere nei casi più gravi l'espulsione dall'Associazione.

Non possono essere adottati provvedimenti nei confronti del socio senza che gli siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti, che sia stato sentito a sua difesa e non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla contestazione.

ART. 24 – COLLEGIO ARBITRALE – Le controversie tra gli associati e l'associazione, o tra gli associati e le e relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, sono sottoposte, nei casi compromettibili, al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui due nominati dalle parti e il terzo nominato dai primi due e, nel caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

Ove le parti siano più di due, ciascuna di esse potrà nominare un proprio arbitro sicchè il Collegio stesso risulterà anche di più membri, purchè in numero dispari.

Il Collegio arbitrale, per le questioni ad esso devolute, giudicherà inappellabilmente.

ART. 25 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio e dell'attivo sociale esistente al momento dello scioglimento.

In ogni caso i Beni Culturali conferiti in uso dall'Associazione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ritornano nella disponibilità di quest' ultimo che li ha in consegna.

Art. 10 D.L. 368 del 20/10/1998.

ART. 26 – REGOLAMENTO INTERNO – Particolari norme di esecuzione del presente Statuto, comprese quelle relative a modalità e termini per l'elezione alle cariche sociali, saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo entro la data di cui appresso r approvato dalla Assemblea dei soci.

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA - Fino a quando non saranno indette nuove elezioni da tenersi al massimo comunque non oltre un anno dall'approvazione del presente Statuto faranno parte del Consiglio Direttivo gli attuali componenti del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.

Fino a tale data rimane invariata la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.
A decorrere dalla approvazione del presente Statuto decade il Collegio dei Proviviri.

ART. 28 - RINVIO - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme in materia di enti contenute nel libro I° del c.c. e alle speciali norme in materia delle Associazioni e in subordine alle norme contenute nel libro V° del c.c.

F.ti: ORTO Sebastiano
Anna DE ROSA Notaio